

Cuneo, li 01 Ottobre 2025

Egr.

**CLIENTE**

Prot. n. 32/25/FISC

---

## **DECRETO FISCALE 2025: LE NUOVE REGOLE PER GLI AUTONOMI DOPO LA CONVERSIONE IN LEGGE**

In sede di conversione in legge del c.d. “Decreto Fiscale”, sono state confermate le novità previste in materia di lavoro autonomo.

### **TRACCIABILITÀ SPESE DI TRASFERTA**

A decorrere dal **periodo d'imposta 2025**, le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto:

- **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**, qualora sostenute nell'esecuzione di un incarico e **riaddebitate analiticamente al committente**;
- **concorrono invece alla formazione del reddito** se sostenute in Italia **con modalità di pagamento non tracciate**.

Si precisa che l'obbligo di tracciabilità riguarda **esclusivamente le spese sostenute in Italia**. Pertanto, le spese sostenute all'estero in occasione delle predette trasferte possono essere pagate anche in contanti, senza comprometterne la deducibilità.

### **SPESE TRASFERTA INCARICHI AD ALTRI LAVORATORI AUTONOMI/DIPENDENTI**

Si precisa che, ai fini della **deducibilità**, l'**obbligo di tracciabilità** riguarda anche le spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore autonomo nell'esercizio della propria attività in Italia, quando:

- sono sostenute direttamente dal professionista in qualità di **committente** di incarichi conferiti ad altri lavoratori autonomi;
- sono **rimborsate analiticamente** ai dipendenti per le trasferte o ad altri lavoratori autonomi.

La novità trova applicazione per le seguenti tipologie di spese:

- spese sostenute direttamente dal lavoratore autonomo: a partire dal 18 giugno 2025;
- spese rimborsate analiticamente ai dipendenti o ad altri lavoratori autonomi: a partire dal 18 giugno 2025.

## **SPESE DI RAPPRESENTANZA/PER OMAGGI**

L'obbligo di tracciabilità ai fini della **deducibilità fiscale** viene esteso anche alle **spese di rappresentanza**, fermo restando il limite dell'**1% dei compensi percepiti**.

La novità si applica alle spese di rappresentanza **sostenute dal 18 giugno 2025**. In particolare:

- per le spese sostenute **fino al 17 giugno 2025**, la deducibilità resta riconosciuta anche in caso di pagamento in contanti;
- per le spese sostenute **dal 18 giugno 2025**, la deducibilità è subordinata all'utilizzo di **mezzi di pagamento tracciabili**.

## **INTERESSI/PROVENTI FINANZIARI**

È confermata la **deroga** secondo cui gli interessi e gli altri proventi di natura finanziaria percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo (ad esempio, gli interessi attivi su conti correnti) **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**.

Tali componenti vengono infatti qualificati come **redditi di capitale**, con conseguente esclusione dal reddito professionale.

## **CESSIONE DI PARTECIPAZIONE: PLUSVALENZE/MINUSVALENZE SONO REDDITI DIVERSI**

È stata confermata l'introduzione di un nuovo comma che qualifica come **redditi diversi** le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in:

- associazioni o società esercenti attività di lavoro autonomo;
- società tra professionisti (STP) e altre società costituite per l'esercizio di attività professionali.

Con tale novità viene precisato che tali componenti **non concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo**, ma rilevano esclusivamente come redditi diversi.

Le plusvalenze così individuate saranno assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.

Le disposizioni si applicano a decorrere dalla determinazione del reddito relativo al **periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024**.